

REGOLAMENTO (UE) 2016/114 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2016

che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2017 delle variabili target secondarie concernenti la salute e la salute dei minori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita al fine di garantire che dati comparabili ed aggiornati, sia trasversali sia longitudinali, sul reddito nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale siano disponibili a livello nazionale e di Unione.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003 è opportuno adottare ogni anno misure di esecuzione per precisare le tematiche e le variabili target secondarie da includere per quell'anno nella componente trasversale di EU-SILC. Dovrebbero essere adottate misure di esecuzione che precisano le variabili target secondarie e i loro codici identificativi per il modulo 2017 relativo alla salute e alla salute dei minori.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle variabili target secondarie e dei codici identificativi per il modulo 2017 relativo alla salute e alla salute dei minori, parte integrante della componente trasversale di EU-SILC, è stabilito nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 165 del 3.7.2003, pag. 1.

